Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 novembre 1957, n. **1473.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale d'arte « Giulio Cantalamessa » di Macerata.

N. 1473. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale d'arte « Giulio Cantalamessa » di Macerata, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n.* 216. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1958, n. **616.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nella zona Ovile Castellaccio del comune di Roma.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 9 marzo 1957, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 20 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nella zona Ovile Castellaccio del comune di Roma e vengono istituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n.* 227. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 1958, n. **617.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Giovanni Battista a Castello, nel comune di Monteriggioni (Siena), con la parrocchia di San Marziale a Gracciano, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 17 dicembre 1957, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Giovanni Battista a Castello, nel comune di Monteriggioni (Siena), con la parrocchia di San Marziale a Gracciano, nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n* 226 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 618.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata di Santa Maria delle Nevi, nel comune di Sinalunga (Siena).

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pienza e Chiusi in data 1° febbraio 1957, integrato con postilla del 12 settembre 1957 e con dichiarazione del 24 luglio stesso anno, relativo alla erezione della Vicaria curata di Santa Maria delle Nevi, nel comune di Sinalunga (Siena).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 225 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 619.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ad acquistare un fabbricato sito in Trento.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra viene autorizzata ad acquistare un fabbricato sito in Trento per essere destinato a sede della Sezione mutilati di Trento.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 233. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1958.

Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel campo dell'agricoltura è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Aprilis Napoleone: Friuli;
Di Giura Giovanni: Lucania;
Franchi Pietro: Lombardia;
Sessa Luigi: Emilia.

Il Ministro per l'industria e per il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1958

GRONCHI

GAVA — COLOMBO

(3151)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1958.

Modificazione della circoscrizione degli Osservatori per le malattie delle piante di Perugia e Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Ritenuta la necessità di includere, per ragioni di carattere tecnico-amministrative, la provincia di Terni, attualmente compresa nella circoscrizione dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Roma, nella circoscrizione dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Perugia;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 1958, la provincia di Terni, attualmente compresa nella circoscrizione dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Roma, viene inclusa nella circoscrizione dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Perugia.

Roma, addì 25 marzo 1958

Il Ministro: COLOMBO

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1958.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1958.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 21 novembre 1957, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1958 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958
Registro n. 3 Lavoro e previdenza, foglio n. 94. — BARONE

TABELLA *A*.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) - Quota fissa:

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili):

fino a 5 m²	L.	1 500
da 5 a 25 m²	»	2 500
da 25 a 100 m²	»	4 000
da 100 a 500 m²	»	5 000
da 500 a 1000 m²	»	10 000
per ogni 500 m² in più o frazione	»	5.000
con produzione di vapore superiore a 100 t/h, installati in grandi centrali termoelettriche	»	50 000

b) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . L. 1.000

c) Recipienti a pressione (escluse bombole e bidoni) generatori di acetilene . . . » 800

d) Forni e gassogeni . . . » 5.000

e) Motrici

fino a 1000 kW	»	1 500
oltre 1000 kW	»	5 000

f) Termosifoni . . . » 1.500

Paragr. *B*) - Quota variabile:

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato

a) Generatori (fissi, semifissi e locomobili):

fino a 5 m²	L.	500
da 5 a 25 m²	»	800
da 25 a 100 m²	»	1 000
da 100 a 500 m²	»	1 500
da 500 a 1000 m²	»	3 000
per ogni 500 m² in più o frazione	»	1.500
con produzione di vapore da 100 t/h a 150 t/h installati in grandi centrali termoelettriche	»	30 000
per ogni 50 t/h o frazione in più per generatori come sopra	»	15 000

b) Macchine da caffè e generatori fissi fino a 1 m² . . . » 600

c) Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) generatori di acetilene . . . L. 500

d) Forni e gassogeni . . . » 1 000

e) Motrici:

fino a 1000 kW	»	500
oltre 1000 kW	»	2 000

f) Termosifoni . . . » 500

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal concessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B*.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1° - Generatori

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (1):

fino a 5 m²	L.	4.000
oltre 5 fino a 25 m²	»	5 000
oltre 25 fino a 100 m²	»	8 000
oltre 100 fino a 200 m²	»	10 000
oltre 200 fino a 300 m²	»	12.000

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (2):

oltre 300 fino a 400 m²	L.	15 000
oltre 400 fino a 500 m²	»	18 000
oltre 500 fino a 600 m²	»	20 000
oltre 600 fino a 700 m²	»	24 000
oltre 700 fino a 800 m²	»	27 000
oltre 800 fino a 900 m²	»	30 000
oltre 900 fino a 1000 m²	»	35 000
oltre 1000 fino a 1200 m²	»	40 000
oltre 1200 fino a 1500 m²	»	45 000
oltre 1500 m²	»	50 000

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L.	18 000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	20 000
con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h	»	24 000
con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h	»	27 000
con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h	»	30 000
con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h	»	35 000
con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h	»	40 000
con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h	»	45 000
con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h	»	50 000
con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h	»	55 000
con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h	»	60 000
con potenzialità oltre 150 t/h	»	70 000

b) Locomobili agricole (3):

fino a 25 m²	»	3 000
oltre 25 m²	»	7 000

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . » 2.000

d) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	2 000
oltre 200 fino a 1000 litri	»	3 000
oltre 1000 fino a 3000 litri	»	4 000
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	»	1 000

Paragr. 2) - Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4)

fino a 300 litri di capacità (5) . . . L. 1 500
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . . » 2 500
oltre 1000 fino a 2000 litri . . . . . » 4 000
oltre 2000 fino a 5000 litri . . . . . » 5 000
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . . » 6 000
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . . » 8 500
oltre 25000 fino a 50000 litri . . . . . » 12 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più . » 2 000

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

fino a 2 corpi . . . . L. 3.000
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione » 450
per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di . » 250
per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m 2,50 . » 3.500

b) per i gas in accumulo e stoccaggio 6), (8), (7):

fino a 300 litri di capacità totale . . » 950
oltre 300 fino a 1000 litri . . . » 1.700
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . » 2 800
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . » 4 100
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . » 6 200
oltre 25000 fino a 50000 litri . . . . » 8 600
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più » 1.200

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico (9):

fino a 300 litri di capacità . . . . . » 1.000
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . . » 1.900
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . . » 3 000
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . . » 4 500
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . . » 6.800
oltre 25000 fino a 50000 litri . . . . . » 9 300
oltre 50000 per ogni 1000 litri in più . . » 1.500

NOTE:

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dal l'art 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anziche per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi

(2) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende

(4) Sono assimilati ai recipienti a vapore i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n 1312, nonche i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi i recipienti per la produzione di acque gassate, gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n 1312.

(7) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg /cm² le quote sono ridotte del 30 %.

(8) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:

dalla 11ª alla 20ª bombola, riduzione del 25 %;
dalla 21ª alla 200ª bombola, riduzione del 50 %;
dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità

(9) Per i recipienti facenti parte di singoli impianti frigoriferi si applicherà a partire dal 2° recipiente, una riduzione del 50 % sulla quota base. La riduzione sarà applicata classificando i recipienti di ciascun gruppo in ordine decrescente di capacità.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

per ogni apparecchio . . . . L. 300
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati nello stesso stabilimento . . . . » 150

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

TABELLA *C*.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art 24, lett, *a*), ultima parte, e art. 27 dello statuto della A.N C C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica) (1).

Paragr. 1° - Generatori:

a) Generatori (fissi, semifissi e locomobili) (2):

fino a 5 m² di superficie riscaldata . . . . L. 6 000
oltre 5 fino a 25 m² . . . . » 9 000
oltre 25 fino a 100 m² . . . . » 13 000
oltre 100 fino a 200 m² . . . . » 16 000
oltre 200 fino a 300 m² . . . . » 20 000
oltre 300 fino a 400 m² . . . . » 24 000
oltre 400 fino a 500 m² . . . . » 28 000
oltre 500 fino a 600 m² . . . . » 33 000
oltre 600 fino a 700 m² . . . . » 38 000
oltre 700 fino a 800 m² . . . . » 44 500
oltre 800 fino a 900 m² . . . . » 50 000
oltre 900 fino a 1000 m² . . . . » 60 000
oltre 1000 fino a 1200 m² . . . . . . » 70 000
oltre 1200 fino a 1500 m² . . . . . . » 100 000
oltre 1500 m² . . . . » 150 000
con produzione di vapore a carico normale da 100 a 150 t/h da installarsi in grandi centrali termoelettriche . . . . » 150 000
come sopra con produzione di vapore oltre le 150 t/h . . . . » 200 000

b) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . . » 2900

c) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri . . . . » 3 000
fino a 1000 litri . . . . » 4 000
oltre 1000 fino a 3000 litri . . . . . . » 6.000
oltre 3000 litri per ogni 1000 litri o frazione in più » 2.000

Paragr. 2° - Recipienti:

a) a vapore (3):

fino a 300 litri di capacità (4)	L. 2.500
oltre 300 fino a 1000 litri	» 4 000
oltre 1000 fino a 2000 litri	» 5 000
oltre 2000 fino a 5000 litri	» 6 500
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 10 000
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 15.000
oltre 25000 fino a 50000 litri . . .	» 20 000
oltre 50000 litri per ogni 10000 litri in più o frazione	» 5.000

b) per gas in accumulo e stoccaggio (5):

fino a 300 litri di capacità totale	» 1 400
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2 800
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 4 400
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 6 500
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 9 900
oltre 25000 fino a 50000 litri	» 13 800
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione	» 2 000

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

fino a 300 litri di capacità	» 1 900
oltre 300 fino a 1000 litri	» 3 600
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 5 800
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 8 500
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 12 900
oltre 25000 fino a 50000 litri	» 18 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione	» 4 000

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è ridotta del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e 4° apparecchio di superficie non superiore a 1 m² o di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

NOTE:

(1) Le contribuzioni sono dovute anche per apparecchi che, dovendosi montare sul luogo di impianto, non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipo Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Sono assimilati ai recipienti a vapore i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

Sono inoltre assimilati a recipienti di vapore le parti staccate di caldaie verificate presso costruttori diversi da quello del complesso.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(5) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi, i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) - Generatori:

a) Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali):

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):

fino a 5 m²	L. 5 000
oltre 5 fino a 25 m²	» 7 000
oltre 25 fino a 100 m²	» 10 000
oltre 100 fino a 200 m²	» 13 000
oltre 200 fino a 300 m²	» 16 000

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):

oltre 300 fino a 400 m²	L. 19 000
oltre 400 fino a 500 m²	» 23 000
oltre 500 fino a 600 m²	» 27 000
oltre 600 fino a 700 m²	» 32 000
oltre 700 fino a 800 m²	» 37 000
oltre 800 fino a 900 m²	» 42 000
oltre 900 fino a 1000 m²	» 50 000
oltre 1000 fino a 1200 m²	» 60 000
oltre 1200 fino a 1500 m²	» 70 000
oltre 1500 m²	» 80 000

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h .	L. 23 000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h .	» 27 000
con potenzialità oltre 20 fino a 24 t/h .	» 32 000
con potenzialità oltre 24 fino a 28 t/h .	» 37 000
con potenzialità oltre 28 fino a 32 t/h .	» 42 000
con potenzialità oltre 32 fino a 36 t/h .	» 50 000
con potenzialità oltre 36 fino a 40 t/h .	» 60 000
con potenzialità oltre 40 fino a 60 t/h .	» 70 000
con potenzialità oltre 60 fino a 80 t/h .	» 80 000
con potenzialità oltre 80 fino a 100 t/h .	» 90 000
con potenzialità oltre 100 fino a 150 t/h .	» 100 000
con potenzialità oltre 150 t/h	» 200 000

b) Locomobili agricole (4):

fino a 25 m²	» 4 000
oltre 25 m²	» 8 000

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . . » 2 500

d) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	» 2 500
oltre 200 e fino a 1000 litri	» 3.500
oltre 1000 fino a 3000 litri	» 5.000
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1 500

Paragr. 2) - Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):

fino a 300 litri di capacità (6)	L. 2 100
oltre 300 fino a 1000 litri	» 3 500
oltre 1000 fino a 2000 litri	» 4 800
oltre 2000 fino a 5000 litri	» 5 300
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 7 700
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 11 200
oltre 25000 fino a 50000 litri	» 15 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione	» 2 500

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina) esclusi i cilindri di diametro esterno superiore a m. 2,50:

fino a 2 corpi	L. 3 600
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di	» 600
per ogni corpo in più dei primi 20 maggiorazione di	» 350
per ogni cilindro di diametro esterno superiore a m. 2,50	» 4 000

b) per gas in accumulo e stoccaggio (7) e (8):

fino a 300 litri di capacità totale . . .	» 1 200
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2 200
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3 500

oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . L. 5 000
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . » 8 000
oltre 25000 fino a 50000 litri » 11 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione . . . . » 2 000

c) per gas in elaborazione facenti parte di un ciclo tecnologico:

fino a 300 litri di capacità . . . . » 1 600
oltre 300 fino a 1000 litri . . . . » 3 000
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . » 5 000
oltre 5000 fino a 10000 litri . . . . » 7.500
oltre 10000 fino a 25000 litri . . . . » 11 000
oltre 25000 fino a 50000 litri . » 15 000
oltre 50000 per ogni 10000 litri in più o frazione . » 2 500

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25%

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella B, tariffa I, o che siano dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o con la tariffa II della tabella B.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella B

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A N C C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, è applicata in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

NOTE:

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art 60 lett c) del regolamento,

b) le visite di riattivazione di apparecchi,

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine,

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell apparecchio,

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione,

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero,

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824 Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(5) Sono assimilati ai recipienti a vapore i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie

(6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto

(7) Sono assimilati a questa categoria i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi, i recipienti per la produzione di acque gassate, gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n 1312

(8) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote sono ridotte del 30%.

TARIFFA III

Visite di accertamento, di demolizione o di modificazione d uso

(Articoli 46, lett g) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824)

Macchine da caffè, generatori fino a 1 m² e recipienti fino a 300 litri ed apparecchi esonerati . L. 300
Generatori oltre 1 m² e fino a 25 m² . . . . » 1 500
Generatori oltre 25 m² . . . . » 2 300
Recipienti oltre 300 litri . . . . . » 800

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50% quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824)

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. A) - Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione)

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente L. 15
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . . . . » 20
oltre 5 litri di capacità:
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . . . » 140
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente . . . . . . » 95
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente . . . . . . » 55
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 25

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione)

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente L. 13
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . . . . » 15
oltre 5 litri di capacità:
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . » 105
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente . . . . . . » 65

dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente . . L. 40
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . . » 20

3) Contribuzione minima

La contribuzione minima sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragr. *A*) e pari a L 7 000 per una giornata di lavoro (2) oppure a L. 3 500 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1 750 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, in altra giornata, a prove ed indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.) è dovuta, in aggiunta alle contribuzioni di cui ai nn. 1) e 2) ed eventualmente 3) del precedente paragr. *A*), la contribuzione minima prevista dal precedente n 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui al n. 1) o, eventualmente, al n. 3).

Paragr. *B*) - Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata

Si applica la tariffa di L 400 per ogni recipiente fino al 4° e di L 180 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. *C*) - Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti

Per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . L. 2 000

NOTE:

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti

(2) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

TARIFFA V

Prove di materiali

(Art 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824)

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (1).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici e riparatrici) (2)

per una intera giornata di lavoro (3) . . . L. 7 000
per mezza giornata di lavoro (4) . . . . » 3 500

NOTE:

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione esegue altre operazioni per conto di più consortisti

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma

(3) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare

(4) Salvo riduzione a L 1 750 quando sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9 33 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (1):

per ogni bollo di prova . . . . L 250
per ogni libretto matricolare . . . . . » 600
per ogni libretto di continuazione . . . . L. 300
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . » 500
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . . . . . . » 300

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

NOTA:

(1) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75%

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art 24, lett *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n 2339, art 107, comma 4°, art 108, comma 2°, 3°, 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, presa in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa . . . . . . L. 1 000
b) per un forno da calce . . . . . » 1 150
c) per una fornace da laterizi . . . . » 1 350
d) per un generatore di vapore . . . . » 1.700
e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2 000
f) impianti di riscaldamento . . . . . » 2 000
g) per ogni altro impianto termico . . . » 2 000
h) per un forno da cemento . . . . . » 2.500
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica e per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . . » 2 500
a camere contigue ed a galleria . . » 4 700
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 2 500
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . L. 3 500
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 3 500

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati nella stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 25%.

NOTA

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett *b*), del regio decreto legge 9 luglio 1926, n 1331, articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa	L.	1 600
b) per un forno da calce	»	1 800
c) per una fornace da laterizi	»	2 000
d) per un generatore di vapore	»	2 500
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato	»	3 000
f) impianti di riscaldamento	»	3 000
g) per ogni altro impianto termico . . .	»	3 000
h) per un forno da cemento	»	4.000
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato:		
a camere sovrapposte	»	4 000
a camere contigue ed a galleria . . .	»	7.000
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . .	»	4.000
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nella industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . .	»	5.000
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie	»	5 000

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D* tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo:

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:

a) per ogni operatore e per ogni giorno (1) .	L.	7 000
b) per analisi del combustibile (2) . .	»	4.800
c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.		

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 % quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

NOTE:

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Libretti matricolari - Dichiarazione di esonero - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) - Libretti matricolari - Dichiarazioni di esonero:

Il consortista deve all'Associazione:

per ogni libretto matricolare	L.	600
per ogni libretto di continuazione . . .	»	300
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico	»	500

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazione di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 5 000 che viene ridotta a L. 2 500 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

TABELLA *F*.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A N C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche, prove e servizi speciali

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione — nella misura unificata spettante ai dipendenti statali di grado settimo — del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo, nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto.

Paragr *A*) - Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Per le operazioni di montaggio e smontaggio degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari è dovuto per ogni operatore per ogni giorno (1) L 7 000.

Per prove di collaudo la contribuzione è raddoppiata.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi del gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista rimborserà l'Associazione delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Paragr. *B*) - Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3 500 e di L. 7 000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata o una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. C) - Verifiche e prove extra regolamentari:

a) verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella B - tariffa I ridotta del 30%.

Se l apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio le quote uniche di L. 1 000 per i generatori di vapore e L. 250 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50%.

NOTA:

(1) Per giornata di lavoro si intende il periodo di ore otto compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare

TARIFFA II

Prestazioni speciali

Paragr. A) - Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di . . . L. 4 500

per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 450

per la prestazione della pompa per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di . . . . » 450

la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:

per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di . . . . » 180

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono all'Associazione anche se la prova non abbia avuto luogo

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. B) - Redazione dei disegni:

sono dovuti i compensi sotto stabiliti:

per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m² . . . . L. 4 500

di oltre 50 m² sino a 100 m² . . . . . » 6 000

di oltre 100 m² e fino a 500 m² . . . . . » 7 000

di oltre 500 m² . . . . » 10 000

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70% delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc. richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 5 000 al giorno.

Per schizzo locali:

per locali contenenti caldaie fino a 25 m² di superficie riscaldata . . . . L. 600

per locali contenenti caldaie oltre 25 m² . . » 1.200

per disegno in doppio esemplare da eseguire d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchi a pressione (art 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n 824:

se di generatori: per ogni generatore . . » 2.500

se di locomobili, oppure di recipienti:

per ogni apparecchio . . . . . . » 1.200

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 21196, in data 21 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per trasferimento ad altra sede, del dott. ing. Cappuccio Emanuele, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata con il dott. ing. Sissa Socrate;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Sissa Socrate è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Cappuccio Emanuele, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3044)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 8931 in data 13 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè passato ad altro Ente, del sig. Capellini Ivo, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata, con il perito agrario Barni Alfredo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il perito agrario Barni Alfredo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Capellini Ivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1958.
Nomina del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1951, con il quale il dott. Luigi Pizzuti venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

Considerato che, in attuazione di criteri di ordine generale sul funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura e, inoltre, in particolare, per dare a quella di Cosenza una Amministrazione più rappresentativa dell'entità delle singole attività produttive operanti nella Provincia, si ravvisa l'opportunità di provvedere alla rinnovazione degli organi camerali;

Considerata la necessità di assicurare nelle more della nomina dei nuovi organi la continuità di funzionamento dell'Ente;

Decreta:

Il Prefetto di Cosenza è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1958

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(3135)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1958.
Conferma del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1955, concernente la nomina del dott. Luigi Anchisi a presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

Considerato che il periodo di durata in carica del presidente della Federazione predetta è scaduto per decorso triennio;

Vista la designazione del dott. Luigi Anchisi a presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti effettuata dal Consiglio centrale della Federazione medesima nella riunione del 29 maggio 1958 e comunicata con nota n. 19685 del 29 maggio 1958 dalla Federazione predetta;

Decreta:

Il dott. Luigi Anchisi è confermato presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1958.
Approvazione della polizza integrativa di « protezione familiare », presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare ad assicurazioni miste e combinate e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita complementare ad assicurazioni miste e combinate, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Vittoria », con sede in Milano:

Polizza integrativa denominata « protezione famigliare », relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di una rendita pagabile dalla morte dell'assicurato fino alla scadenza del contratto con pagamento differito del capitale assicurato nella forma principale.

Roma, addì 13 giugno 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3201)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 29 gennaio 1957.

Il giorno 5 giugno 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 marzo 1958, n. 355, è stato effettuato a Londra lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 29 gennaio 1957.

In conformità dell'art. 39 la Convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1958.

(3166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1958, registro n. 35 Istruzione, foglio n. 278, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Marino Marini in data 19 maggio 1956 avverso il provvedimento di annullamento della iscrizione dell'interessato alla Facoltà di ingegneria perchè in difetto del titolo di studi medi richiesto, adottato dal rettore dell'Università di Pisa.

(3130)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 7 agosto 1957 relativo allo scioglimento della Società cooperativa di consumo « Adriese », con sede in Adria (Rovigo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 maggio 1958 è stato revocato il precedente provvedimento in data 7 agosto 1957 relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo « Adriese », con sede in Adria (Rovigo).

(2928)

Revoca del decreto in data 18 novembre 1957 relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Agricola e di consumo », con sede in Lesmo (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 maggio 1958 è stato revocato il precedente provvedimento in data 18 novembre 1957 relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Agricola e di consumo », con sede in Lesmo (Milano).

(2929)

Revoca del decreto in data 19 febbraio 1958 relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni Valva », con sede in Celenza di Valfortore (Foggia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 maggio 1958 si revoca il precedente provvedimento in data 19 febbraio 1958 relativo allo scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni Valva », con sede in Celenza Valfortore (Foggia).

(2930)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale del torrente Lavino, in comune di Monte San Pietro (Bologna).

Con decreto 14 aprile 1958, n. 32, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale di nuova formazione del torrente Lavino, in comune di Monte San Pietro (Bologna), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 46, particelle 62½ e 98½ della superficie complessiva di mq. 2310 ed indicato nella planimetria 11 ottobre 1951 in scala 1 : 2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2993)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del fiume Roja in comune di Ventimiglia (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 marzo 1958, n. 540(57), è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del fiume Roja, in comune di Ventimiglia (Imperia), parte censita nel catasto dello stesso Comune al foglio XXI, mappale 1382 (mq. 24) e parte incensita (mq. 436) della superficie complessiva di mq 460 ed indicata nella planimetria 14 maggio 1957, in scala 1 : 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2996)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in sponda destra del torrente Venzonassa a borgo Sottomonte, in comune di Venzone (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze in data 27 marzo 1958, n. 418(57), è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in sponda destra del torrente Venzonassa a borgo Sottomonte, in comune di Venzone (Udine), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 16, particella 1382, della superficie di Ha. 0 02 40, ed indicata nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Udine il 18 agosto 1956, in scala 1 : 2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2990)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Nure in comune di Farini d'Olmo (Piacenza).

Con decreto 27 marzo 1958, n. 462(57) del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo del torrente Nure, in comune di Farini d'Olmo (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 52, mappale 419 parte, della superficie di mq 123 ed indicato nella planimetria 15 febbraio 1952, in scala 1 : 2000, dell'Ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2991)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il torrente San Francesco in comune di San Remo (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze in data 27 marzo 1958, n. 430(57), è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale sita lungo il torrente San Francesco in comune di San Remo (Imperia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 44 della superficie di mq 33,86 ed indicata nella planimetria 5 febbraio 1955, in scala 1 : 1000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2992)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Taverna (Catanzaro), di complessivi ettari 194.21.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 677 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta RICCA Umberto fu Gregorio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 7.724.075 (lire settemilionisettecentoventiquattromilasettantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 20 novembre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cropani (Catanzaro), di complessivi ettari 46.98.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 12 agosto 1951, n. 871 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta RICCA Umberto fu Gregorio e trasferiti alla Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in lire 3.499.178 (lire tremilioniquattrocentonovantanovemilacentosettantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 3 novembre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Zagarise (Catanzaro), di complessivi ettari 30.11.00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 676 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 supplemento ordinario) nei confronti della ditta RICCA Umberto fu Gregorio e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 842.745 (lire ottocentoquarantaduemilasettecentoquarantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 14 dicembre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3000)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta padano

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1958, n. 3881/1785, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1958 (registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 188), è stato determinato in L. 329.919 (lire trecentoventinovemilanovecentodiciannove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 16 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Portomaggiore (Ferrara) in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1570 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta ZANARDI PROSPERI Francesco fu Pietro e VIGNALI Enrico fu Antonio-Amadio, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 325.000 (lire trecentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3090)

E. T. F. A. S.

Con decreto Ministeriale 19 aprile 1958, n. 4694/2598, registrato alla Corte dei conti in data 4 giugno 1958 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 113) è stato determinato in L. 317.458 (lire trecentodiciassettemilaquattrocentocinquantotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 30 ottobre 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28 del 4 febbraio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Zeddiani (Cagliari) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1610 (*Gazzetta Ufficiale*, n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta MELONI PINNA Giuseppe fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 315.000 (lire trecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 19 aprile 1958, n. 4695/2599, registrato alla Corte dei conti in data 4 giugno 1958 (registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 114) è stato determinato in L. 275.474 (lire duecentosettantacinquemilaquattrocentosettantaquattro) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 22 novembre 1953, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 9 febbraio 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di San Vero Milis (Cagliari) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1611 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 26 novembre 1952, supplemento ordinario) al nome della ditta MELONI PINNA Giuseppe fu Salvatore e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 275.000 (lire duecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro Sede di Cagliari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3217)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 23 maggio 1958, alla pag. 2252, colonna 1, al rigo 71, in luogo di:

« decreto del Presidente della Repubblica n. 616, foglio n. 21, particella 1: Foglio 21 » leggasi:

« decreto del Presidente della Repubblica n. 616, foglio n. 25, particella 21 ». Inoltre alla pag. 2252, colonna 2, al rigo 22, in luogo di « decreto del Presidente della Repubblica n. 616, foglio n. 21, particella 1. Foglio 25 » leggasi:

« decreto del Presidente della Repubblica n. 616, foglio n. 25, particella 1 ».

(3091)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 24 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,785	624,80	624,75	624,80	624,80	624,85	624,80	624,80
$ Can	649,03	649,50	649,50	649,25	648,40	649 —	649,50	649 —	649 —	649 —
Fr Sv. lib	145,80	145,80	145,80	145,79375	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,16	90,14	90,15	90,15	90,20	90,16	90,14	90,17	90,17	90,17
Kr N.	87,11	87,08	87,08	87,08	87,10	87,12	87,09	87,15	87,10	87,12
Kr Sv.	120,52	120,50	120,50	120,48	120,50	120,54	120,48	120,50	120,52	120,52
Fol	164,70	164,66	164,68	164,68	164,70	164,72	164,68	164,75	164,71	164,71
Fr B	12,50	12,50	12,505	12,50625	12,505	12,50	12,5025	12,60	12,50	12,505
Fr Fr	148,23	148,17	148,30	148,22	148,10	148,20	148,20	148,30	148,23	148,23
Fr Sv acc	142,55	142,56	142,54	142,57	142,55	142,55	142,55	142,55	142,55	142,55
Lst	1743,35	1742,60	1742,625	1742,60	1742,25	1743,55	1742,625	1743,80	1743,35	1742,50
Dm occ	149,08	149,19	149,17	149,165	149,10	149,09	149,14	149,05	149,09	149,15
Scell Aust	24,08	24,08	24,09	24,10	20,05	24,09	34,08375	24,07	24,08	24,08

Media dei titoli del 24 giugno 1958

Rendita 3,50 % 1906	63,40
Id 3,50 % 1902	61,50
Id 5 % 1935	98,35
Redimibile 3,50 % 1934	85 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	78,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,875
Id 5 % (Riforma fondiaria)	88 325
Id. 5 % 1936	98,40
Id 5 % (Città di Trieste)	88,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,70
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	99,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,05
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,60
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	96,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	649,375
1 Franco svizzero lib	145,80
1 Corona danese	90,145
1 Corona norvegese	87,085
1 Corona svedese	120,48
1 Fiorino olandese	164,68

1 Franco belga	12,504
100 Franchi francesi	148,21
1 Franco svizzero acc	142,562
1 Lira sterlina	1742,612
1 Marco germanico	149,132
1 Scellino austriaco	24,094

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 28 maggio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Collemeto (Lecce), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Galatina

(3048)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N 6058 - Gab

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 marzo 1938, n. 3288 R/Gab, con cui al sig. Geiger Giovanni nato a Mezzaselva il 24 marzo 1914 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cavallaro,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 maggio 1958 dal predetto Cavallaro Giovanni in atto residente a Lagundo,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l art 76 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5,

Visto il decreto n 6223/Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 14 marzo 1938 numero 3288 R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Cavallaro Giovanni nato a Mezzaselva il 24 marzo 1914, viene ripristinato nella forma tedesca di Geiger

Il sindaco del comune di Lagundo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime

Bolzano, addì 4 giugno 1958

Il Vice commissario del Governo: MARCHIONE

(3049)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice-gestore in prova nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero difesa-Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di vice-gestore in prova nella carriera del personale di concetto (contabili) del Ministero della difesa-Marina, già fissate per i giorni 1, 2, 3 e 4 luglio 1958, sono rinviate a data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata.

(3299)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso a dieci posti di disegnatore in prova, riservato al personale statale di ruolo organico, indetto con il decreto Ministeriale 2 maggio 1956.

Sul Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 11 del 15 giugno 1958, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 2 maggio 1958, n. 5450, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso riservato al personale statale di ruolo organico a dieci posti di disegnatore in prova, indetto con il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4175.

(3266)

PREFETTURA DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 7513 dell'11 febbraio 1958, con cui venne indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Viste le designazioni degli Ordini di categoria e dei Comuni interessati al concorso stesso, per la nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Ravalli dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale capo;

Coggi prof. Cesare, docente in ostetricia e ginecologia;

Boncinelli dott. Alfiero, libero professionista specializzato in ostetricia;

Ariata Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:

Pisana dott. Aldo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Como, addì 16 giugno 1958

Il prefetto: JANNONI

(3267)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 7513 dell'11 febbraio 1958, con cui venne indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Viste le designazioni degli Ordini di categoria e dei Comuni interessati al concorso stesso, per la nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:

Ravalli dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:

Carola dott. Herbert, medico provinciale capo;

Ravetta prof. Mario, docente in clinica medica;

Pecco prof. Renzo, docente in clinica chirurgica;

Colombo dott. Angelo, medico condotto.

Segretario:

Malpica dott. Riccardo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Como, addì 16 giugno 1958

Il prefetto: JANNONI

(3268)

PREFETTURA DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio n. 64224 del 24 dicembre 1957 col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto vicario.

Componenti:

Raheli dott. Angelo, medico provinciale;

Lonero prof. Giuseppe, docente in patologia medica speciale;

Cerulli prof. Giulio, docente in patologia speciale chirurgica;

Radatti dott. Pasquale, medico condotto titolare di Monte Sant'Angelo.

Segretario:

De Stasio dott. Francesco Paolo, primo consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizerà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Foggia, addì 20 maggio 1958

Il prefetto: DICUONZO

(3269)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n 19330 del 12 aprile 1958, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1954, bandito con decreto prefettizio numero 23115 del 31 dicembre 1954;

Considerato che si è resa vacante la 2ª condotta medica del Comune di Lucignano, avendo quell'Amministrazione comunale comunicato che il vincitore della condotta stessa, non avendo assunto servizio entro il termine assegnatogli, viene ritenuto rinunciatario;

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa, il dottor Favilli Pier Luigi è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica del comune di Lucignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 4 giugno 1958

Il prefetto: GUIDA

(3054)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 9117 del 28 dicembre 1957 e n 9118 Div. 3/1 in data 8 gennaio 1958, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate condotte ai sanitari vincitori del concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1956;

Considerato che a seguito di rinuncia del sanitario regolarmente interpellato a norma di legge, è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Monza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria del concorrente dichiarato idoneo e delle preferenze indicate a suo tempo dallo stesso concorrente interessato, il quale, interpellato a norma di legge, ha fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. De Gregorio Vincenzo è assegnato alla condotta medica di Monza.

Il sindaco del comune di Monza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 31 maggio 1958

Il prefetto: LIUTI

(3057)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 5892/3 San in data 28 gennaio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Vista la deliberazione n. 12, in data 8 marzo 1958, della Giunta municipale di Miglierina con la quale il dott. Zappino Pasquale, già nominato titolare della condotta medica del Comune, è stato dichiarato decaduto per non avere assunto servizio entro il termine stabilito;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso citato e tenuto conto delle rinunzie pervenute, in ordine alla sede di Miglierina, da parte dei candidati che seguono il dott Zappino in graduatoria;

Considerato che il dott. Cimino Francesco ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Miglierina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n 5892 del 28 gennaio 1958, il dott. Cimino Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Miglierina, in sostituzione del dott. Zappino Pasquale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Miglierina.

Catanzaro, addì 4 giugno 1958

Il prefetto NICOSIA

(3055)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1958, n. 6540, Div 3ª san., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 28 luglio 1956, n. 12522, Div. 3ª san ;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 12 febbraio 1958, n. 6540, Div 3ª san ;

Considerato che a seguito di rinuncia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del comune di Cressa;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Demetrio Grezio è assegnato alla condotta medica del comune di Cressa.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura e del comune di Cressa.

Novara, addì 13 giugno 1958

Il prefetto. LIMONE

(3171)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.